

REGIONE DEL VENETO

**AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**STIPULATO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA**

**FIRMATA DIGITALMENTE**

(art. 18 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023)

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI ED  
IMPIANTISTICHE ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULLS  
N. 1 DOLOMITI. PERIODO 2027-2029.

CIG ..... – CUP .....

L'anno 2026 (duemilaventisei) addì ( ) del mese di  
....., da una parte:

**Ing. ....**, nato a ..... il ....., domiciliato  
per la sua carica presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con sede in  
Belluno – Via Feltre, n. 57 – C.F. ...., il quale  
interviene nel presente atto nella sua qualità di  
....., partita I.V.A. n. 00300650256, che  
nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "*Stazione  
Appaltante*";

e dall'altra parte:

**Sig. ....**, nato a ..... (..) il .././....., domiciliato per  
la sua carica in ..... (...) – Via ....., n. .. – C.F.  
....., il quale interviene nel presente atto in qualità  
di Legale Rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_,

codice fiscale e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, con sede legale in

\_\_\_\_\_ (BL) – Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, che nel

prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche

“Appaltatore”.

I suddetti Signori, stipulano questo Atto, ai fini del quale:

#### PREMETTONO

- che, con Deliberazione del Commissario n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2026,

l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha approvato il progetto esecutivo

per i “I LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI ED

IMPIANTISTICHE ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULLS

N. 1 DOLOMITI. PERIODO 2027-2029” datato maggio 2026 a

firma dell'Ing. \_\_\_\_\_, per un importo complessivo

del progetto di € \_\_\_\_\_,00 (diconsi euro

\_\_\_\_\_ ) di cui € \_\_\_\_\_ (diconsi

euro \_\_\_\_\_ ) per lavori di cui € \_\_\_\_\_

(diconsi euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ ) per oneri

della sicurezza e € \_\_\_\_\_,00 (diconsi euro

\_\_\_\_\_ ) per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- che, con Deliberazione del Commissario n. \_\_\_\_ del

\_\_\_\_/0\_/2026, la “Stazione Appaltante” ha indetto gara d'appalto

secondo le modalità indicate nella Deliberazione stessa;

- che, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 e

dell'art. 50, comma 1, lettera d) ultimo periodo del D.Lgs. n.

36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto

dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, all'“Appaltatore” i lavori di cui trattasi, con il ribasso del \_\_\_\_\_ % sull'importo posto a base di gara e, quindi, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), comprensivi di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) per costi della manodopera oltre agli oneri della sicurezza, pari a € \_\_\_\_\_ (diconsi euro cinquantamila), giusta deliberazione del Commissario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2026;

- che all'atto dell'offerta l'“Appaltatore” ha dichiarato di voler procedere al subappalto di parte del contratto a terzi nei limiti di legge consentiti;

- che l'impresa è iscritta alla White List della Prefettura di \_\_\_\_\_  
.....

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### *ARTICOLO 1*

*(Premesse)*

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

#### *ARTICOLO 2*

*(Oggetto dell'appalto)*

1. La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, affida all'“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai “I LAVORI DI

MANUTENZIONE PER OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULLS N. 1 DOLOMITI.

PERIODO 2027-2029" sulla base degli elaborati progettuali

predisposti dalla "Stazione Appaltante".

### ARTICOLO 3

#### *(Corrispettivo dell'Appalto)*

1. L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessivi € \_\_\_\_\_ (diconsi euro un \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_) per lavori al netto del ribasso offerto del \_\_\_\_\_% comprensivi di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_) per costi della manodopera ed € \_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'Appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'"Appaltatore" sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'"Appaltatore" dichiara di conoscere.

3. La "Stazione Appaltante", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l'esercizio

.....

Avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al

presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con gli estremi dell'impegno di spesa.

4. La "Stazione Appaltante" precisa che la misura del corrispettivo da pagare all'"Appaltatore" è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

5. Trattandosi di contratto con corrispettivo interamente "a misura", ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata:

- ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

6. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate mensili, di singolo importo pari all'avanzamento dei lavori eseguiti, al netto delle ritenute.

7. La rata di saldo, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, è corrisposta entro 60 (sessanta)giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria così come previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

8. L'emissione degli stati di avanzamento è subordinata alle disponibilità da parte dell'"Appaltatore" ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Eventuali ritardi nella emissione dei

mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'“Appaltatore” di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori per fatto dell'appaltatore e al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'ex art. 144 del D.P.R. N. 207/2010.

La “Stazione Appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell'“Appaltatore” in ....., n. .... – cap. .... - ..... (BL).

9. La “Stazione Appaltante” effettua i pagamenti all'“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa ovvero UNICREDIT Banca – sede di Belluno.

10. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni previste dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52.

ART. 4

*(Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto)*

1. L' "Appaltatore" si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del Codice Civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l' "Appaltatore" esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

A tal fine si dà atto che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono:

.....

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono depositate agli atti del procedimento.

L' "Appaltatore" si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L' "Appaltatore" si obbliga inoltre a fornire i documenti per le verifiche di cui all' art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

L' "Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Stazione Appaltante" e alla Prefettura dell' inadempimento della

propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ARTICOLO 5

##### *(Clausola Revisione Prezzi)*

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 60 del D.Lgs. relativi ai costi di costruzione, se la variazione del costo registrata, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

2. La revisione dei prezzi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'Appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori.

#### ARTICOLO 6

##### *(Obblighi dell' "Appaltatore")*

1. L' "Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione n. \_\_\_ del .././....:

#### DOCUMENTAZIONE GENERALE

- Relazione Tecnica Generale
- Capitolato Speciale D'Appalto
- Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza

➤ Elenco prezzi Unitari - Voci Integrative

➤ Schema di contratto

➤ Quadro Economico

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione Appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.

3. Si da atto che l’”Appaltatore” ha predisposto il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 81/2008, depositato agli atti della “Stazione Appaltante” e che qui richiamato quale parte integrante del presente contratto.

4. Le Parti si impegnano, inoltre a rispettare le disposizioni di cui al T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavori D.lgs. n. 81/08 e rispettare le condizioni di cui al Pian di Sicurezza.

5. L’”Appaltatore” assume l’impegno di applicare, e far applicare ai sui subappaltatori, in fase di esecuzione, le specifiche tecniche e le prescrizioni relative ai “criteri ambientali minimi” (c.d. C.A.M.) di cui al DM 23/06/22 previste negli elaborati progettuali elencati al precedente punto 1.

6. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto, per quanto vigente, nonché del D.P.R. n.

207/2010 per quanto vigente e del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Le parti si impegnano altresì a rispettare e far rispettare i contenuti dispositivi:

– del PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE sottoscritto dalle Prefetture, Regione, Province, Comuni del Veneto a Venezia il 09/10/2025, già recepito nei documenti di gara dall'”Appaltatore”;

– dell'INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BELLUNO E L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI di cui alle clausole contrattuali in calce al presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

#### ARTICOLO 7

##### (Termine di esecuzione e penali)

1. L'”Appaltatore” deve svolgere le prestazioni assegnatogli entro i termini previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto.

2. L'eventuale applicazione di penali trova disciplina all'art. .... del Capitolato Speciale D'Appalto.

## ARTICOLO 8

### (Risoluzione e recesso)

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto e il recesso dal contratto le disposizioni:

- di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di cui agli articoli 10 e 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di cui all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell'“Appaltatore” o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell'“Appaltatore”, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 9

### (Foro competente o Clausola arbitrale)

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'“Appaltatore” e a “Stazione Appaltante” durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, il Foro competente è quello di Belluno.

## ARTICOLO 10

### (Cauzione definitiva)

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di €

..... (diconsi euro ..... virgola .....), a mezzo di polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_, pari al 2% dell'importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione Appaltante” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### ARTICOLO 11

#### (Polizza assicurativa)

1. L'“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell'art 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 copia della polizza di assicurazione n. - \_\_\_\_\_ stipulata con la Società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, dell'importo di € ..... per responsabilità civile verso terzi, dell'importo di € ..... per le opere oggetto del contratto e dell'importo di € ..... per le opere preesistenti e dell'importo di € .....

### ARTICOLO 12

#### (Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità

dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

### ARTICOLO 13

#### (Subappalto)

1. La “Stazione Appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, e nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, la “Stazione Appaltante” provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori previa presentazione da parte dell’“Appaltatore” di idonea contabilità (redatta con specifico riferimento alle voci di elenco prezzi), sottoscritta anche dal subappaltatore e vistata dal Direttore dei Lavori.

### ARTICOLO 14

#### (Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti.

2. L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7, del medesimo D.Lgs..

3. L' "Appaltatore", altresì, ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo

da parte della “*Stazione Appaltante*” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“*Appaltatore*”, la “*Stazione Appaltante*” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute del certificato di pagamento, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.

#### ARTICOLO 15

*(Domicilio dell’“Appaltatore” recapito delle comunicazioni)*

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“*Appaltatore*” elegge domicilio presso la sede della “*Stazione Appaltante*”, ubicata a Belluno in via Feltre n. 57, al quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.

2. Per ogni comunicazione ufficiale, l’“*Appaltatore*” indica il seguente indirizzo di posta certificata PEC: .....

#### ARTICOLO 16

*(Spese contrattuali)*

1. L' "Appaltatore" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della "Stazione Appaltante".

2. Sono altresì a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 17

(Registrazione)

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui richiedono la registrazione – solo in caso d'uso – in misura fissa.

ARTICOLO 18

(Interpretazione del contratto)

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del vigente codice dei contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o

del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

### *ARTICOLO 19*

#### *(Informativa sul trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla "Stazione Appaltante" e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è la Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: <http://www.aulss1.veneto.it/bandi/informativa-ai-fornitori-sul-trattamento-dei-dati-personali-art-13-regolamento-ue-2016679/>).

**Il presente atto non è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/1986.**

In caso d'uso, per i motivi di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione saranno a carico dell' "Appaltatore".

IL .....

DELL'U.O.C. ....

DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI



**Ing.** .....

-----  
L'IMPRESA .....

**Sig.** .....

-----  
*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto), art. 6 (Obblighi dell'“Appaltatore”), art. 7 (Termine di esecuzione e penali), art. 8 (Risoluzione e recesso), art. 9 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 10 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 13 (Subappalto), art. 14 (Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 18 (Interpretazione del contratto).*

IL .....

DELL'U.O.C. ....

DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

**Ing.** .....

-----  
L'IMPRESA .....

**Sig.** .....

-----  
**INTESA PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BELLUNO E L'AZIENDA ULSS n. 1**

**DOLOMITI.****CLAUSOLE CONTRATTUALI****Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 3 luglio 2020 con la Prefettura di Belluno, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/belluno/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456



c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

IL .....

DELL'U.O.C. ....

DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

**Ing.** .....

-----

L'IMPRESA .....

**Sig.** .....

-----